

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2809

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARACU, AIRAGHI, AMORUSO, ANNUNZIATA, BALDI, BELLINI, BERTUCCI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMO, CAMPA, CARRARA, CASTELLANI, CESARO, COLLAVINI, COLUCCI, GIANFRANCO CONTE, CUCCU, D'AGRÒ, DAMIANI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DI TEODORO, DI VIRGILIO, DIDONÈ, FALLICA, FERRO, GAMBA, GHIGLIA, GIULIETTI, IANNUCILLI, LISI, LO PRESTI, SANTINO ADAMO LODDO, LOSURDO, LUCCHESI, MALGIERI, MASSIDDA, MEROI, MICHELINI, MILANESE, OSVALDO NAPOLI, LUIGI PEPE, PERROTTA, PEZZELLA, RAMPONI, RICCIUTI, ROMANO, ROSSO, SAIA, SANTULLI, SANZA, SAVO, STAGNO D'ALCONTRES, TARANTINO, TUCCI, VILLARI, ALFREDO VITO, ZACCHERA, ZAMA

Modifica dell'articolo 639 del codice penale, in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui

Presentata il 30 maggio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di tutelare il decoro urbano e di prevenire i fenomeni di imbrattamento che deturpano non solo le bellezze artistiche ed architettoniche delle nostre città, ma anche gli edifici di civile abitazione, i prospetti in genere e tutte le cose mobili ed immobili.

La « piaga » dell'imbrattamento dei muri, soprattutto nei centri storici, sta assumendo proporzioni sempre maggiori. Al di là della ricerca delle cause sociali di

tale malcostume è opportuno regolamentare con maggiore fermezza l'attuale disciplina estendendo il controllo non solo alle innumerevoli opere di interesse storico-monumentale che arricchiscono il territorio nazionale ma anche a tutti i manufatti che disegnano con i loro affacci l'immagine della città e che rappresentano, di fatto, il connotato urbano di più immediata percezione.

Infatti, è nell'intenzione della presente proposta di legge tutelare anche le zone

dei quartieri periferici per le quali è altresì necessario mantenere il decoro edile estetico degli edifici che per certi aspetti versano in condizioni di assoluto degrado a causa, appunto, delle scritte murali; pratica, quest'ultima che non risparmia né le abitazioni private, né le scuole, né le chiese e tanto meno gli edifici pubblici.

Lo scenario urbano che ne consegue è, spesso, assolutamente desolante senza considerare il danno economico che i comuni, gli organismi competenti ed i privati sono costretti a sostenere per ripristinare la situazione *ante operam*.

Contro la stupidità e l'inciviltà di questi vandali purtroppo non è sufficiente l'impegno e gli sforzi che le forze dell'ordine, i carabinieri e la polizia municipale prodigano per prevenire tali fenomeni, poiché è difficile con la semplice vigilanza da parte degli organi preposti che, evidentemente, non possono essere messi a guardia

degli edifici di tutto il territorio, cogliere sul fatto gli autori delle scritte.

Pertanto si è ritenuto necessario introdurre una modifica all'articolo 639 del codice penale con la quale si prevede di punire chi deturpa o imbratta con scritte e segnaletica varie i muri pubblici e privati, le attrezzature per il tempo libero, le panchine, i plessi monumentali, i contenitori di igiene pubblica e di porta rifiuti ed in genere le cose mobili o immobili altrui con la pena della reclusione fino a tre mesi, con la multa da euro duecento a euro cinquecento e con l'obbligo di sostenere le spese di ripristino e ripulitura.

Infine, per l'ipotesi in esame, si introduce la procedura d'ufficio, già prevista nel caso di danni provocati a cose di interesse storico o artistico per i quali, altresì, si propone una maggiorazione della pena pecuniaria, prevedendo una multa fino a 2000 euro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 639 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 639. — (*Deturpamento e imbrattamento di cose altrui*). Chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 635, deturpa o imbratta con scritte e segnaletica varia i muri pubblici e privati, le attrezzature per il tempo libero, le panchine, i plessi monumentali, i contenitori di igiene pubblica e di porta rifiuti ed in genere le cose mobili o immobili altrui è punito con la pena della reclusione fino a tre mesi, della multa da duecento euro a cinquecento euro e con la condanna a sostenere le spese di ripristino e ripulitura. Si procede d'ufficio.

Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, si applica la pena della reclusione fino a un anno o della multa fino a duemila euro. Si procede d'ufficio ».

€ 0,26



14PDL0030230